

«La nutrizione è un atto dovuto. Negarla è eutanasia»

Qual è il confine tra la sospensione della nutrizione e idratazione e un gesto eutanasi? Dal momento che la persona versa in una condizione di perdita probabilmente irreversibile (così come dichiarano alcuni medici) della coscienza, esiste realmente una piena legittimazione a non nutrire e idratare più? Può ritenersi accettabile por fine a uno stato di presunta sofferenza attraverso un "lasciar morire" con la sospensione della idratazione e alimentazione, fonte di altra e certa sofferenza? La triste storia di Eluana Englaro non è servita a far scattare il dovuto rispetto nei confronti di chi, gravemente disabile, incosciente, non chiede nulla, non fa domande, ma è lì, con la propria silenziosa presenza, capace di infastidire solo chi argomenta su "neodiritti", o presunti tali, sostenendo tesi che in apparenza sembrano tutelare l'uomo ma in concreto ne minano l'essenza, negando in sostanza l'autentica realtà.

E' sconcertante assistere alla sterile polemica circa la classificabilità della Nia (nutrizione e idratazione assistita) tra gli atti definibili cura o terapia, al fine di poter invocare l'articolo 32 della Costituzione, fondante il principio costituzionale della libertà di cura. Sì, perché è di questo che si tratta: se la Nia è una terapia posso rifiutarla ex articolo 32 della Costituzione, altrimenti no. Ma i principi costituzionali sono tanti, non esiste certo solo il diritto di rifiutare le cure, ma vanno considerati anche il principio del diritto alla salute, della solidarietà, della dignità, del rispetto e della tutela degli incapaci. Va detto che la sospensione della Nia, trattamento o cura che sia, porterà a morte certa e inevitabile in quanto non garantisce al paziente il sostegno vitale innegabile a qualsiasi livello di disabilità o patologia. Appare dunque chiara la differenza tra il rifiuto ex articolo 32 e la sospensione della Nia: con il rifiuto della terapia (per intenderci: rifiuto di antibiotici, chemio, radio, interventi chirurgici, ecc.), il paziente perirà probabilmente a causa della propria patologia che seguirà il naturale decorso; con la sospensione della Nia invece la persona morirà non per la propria patologia ma per disidratazione e denutrizione, ovvero per fame e per sete.

isognerà allora chiamare le cose con il loro nome e non usare linguaggi ipocriti che celano il vero. La sospensione della Nia nei casi di stati vegetativi e in generale nei pazienti non competenti può considerarsi una forma di omissione e non un atto, in quanto

l'intenzione che la anima è interrompere la vita del paziente. Questa intenzione disattende i principi di tutela della salute, della solidarietà e della difesa dei soggetti incapaci che sono stati, almeno fino a oggi, alla base dell'etica medica e della nostra Costituzione.


Sotto un profilo squisitamente giuridico, è necessario sottolineare che l'interruzione della Nia presenta gli estremi di quella che viene definita "eutanasia passiva", poiché si sostanzia in una forma di omissione del sostentamento vitale che determina con certezza la morte del paziente. Ma in realtà si tratta di una forma molto particolare di eutanasia passiva; è forse una delle forme più crudeli per porre fine ai giorni di un essere umano. La sospensione della Nia non provoca una morte subitanea, e i disagi, i malesseri, i dolori fisici che ne derivano sono talmente violenti e incontrollabili da richiedere la somministrazione di una sedazione profonda, fino al decesso. È lecito, a questo punto, chiedersi se questa sedazione sia dovuta a titolo di pietà o di dovere di cura.

La sospensione dei trattamenti di sostegno vitale, e in particolare della Nia, soprattutto nello stato vegetativo e nei casi in cui vi è un paziente "non competente", sconvolge ontologicamente quella che può essere definita una tradizione e un credo consolidati nell'etica medica e nel sentire sociale, ed è pertanto inevitabile che essa generi grandi controversie, ad esempio sull'obbligo di cura.

allo stesso modo non può sostenersi che la Nia possa essere considerata accanimento terapeutico, altro elemento per cui verrebbe meno il dovere di cura. Infatti la Nia non può essere considerata "atto terapeutico", volta cioè al miglioramento dello stato di salute del soggetto, tantomeno alla guarigione, ma semplicemente un atto doveroso come la somministrazione di acqua e cibo per il sostentamento.

A dire il vero, è difficile comprendere il motivo per cui nel sostegno vitale della Nia si ravvisino i contorni di un'offesa e una violenza alla "dignità" umana, dal momento che può considerarsi un atto il cui unico scopo ed effetto è mantenere in vita un paziente assicurandogli la soddisfazione di bisogni primari.

Con altrettanta chiarezza e determinazione, pertanto, va detto che la stessa Nia deve essere sospesa nel momento in cui il paziente, non più in grado di assimilare sostanze nutritive e idratanti, sia in prossimità della morte;



dunque la stessa Nia, perdendo l'essenza del sostegno vitale irrinunciabile, finirebbe con l'assumere i connotati dell'accanimento terapeutico. Per questo inquieta il recentissimo documento dell'Ordine nazionale dei medici (Fnomceo), non solo per il contenuto ma soprattutto per la tempistica e per l'opportunità in questo particolare momento storico: perché mai un medico il cui unico scopo è quello di prendersi cura delle persone, e soprattutto di chi è altamente disabile, deve preoccuparsi di dichiarare che la Nia è trattamento sanitario e non cura, come ha fatto la Fnomceo? Cosa cambia nell'approccio col proprio paziente? È forse un tentativo di evitare contenziosi? È un ennesimo atto di medicina difensiva? O forse è semplicemente una medicina selettiva, che sceglie chi guarisce piuttosto che chi rimane disabile?

La tutela dei soggetti deboli va difesa e valorizzata. Non esistono vite degne o non degne di essere vissute: esiste la vita che, protetta dalla Carta costituzionale, deve essere difesa anche da chi ne ha l'obbligo giuridico, medico, rappresentante legale e giudice tutelare. È indiscutibile la necessaria sinergia tra queste figure, che deve essere volta alla tutela delle persone non in grado di provvedere ai propri interessi e alla cura della propria salute. Tutto questo, scevro da qualsiasi condizionamento ideologico, trova riscontro nell'autentico rispetto della dignità dell'uomo cristallizzata nella Costituzione e nelle leggi vigenti.

Rosaria Elefante

*presidente Associazione nazionale
biogiuristi italiani*

«Nella Costituzione non esiste solo il diritto a rifiutare le cure, ma anche l'indispensabile principio del rispetto e della tutela degli incapaci. Sospendere i trattamenti vitali sconvolge un credo consolidato nell'etica medica». La messa a punto della presidente dei biogiuristi italiani